



COMUNE DI GRAGNANO TREBBIENSE  
PROVINCIA DI PIACENZA

n. 15

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE**

Adunanza Prima - di Ordinaria convocazione - seduta Pubblica

-----  
**OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO TARI APPROVATO CON DELIBERA C.C. n. 14 DEL 28.07.2014 E SS.MM.II. ANCHE A SEGUITO DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AL D.LGS. 3 SETTEMBRE 2020 N. 116/2020.**  
-----

L'anno duemilaventuno addì venticinque del mese di giugno alle ore 21:00 in videoconferenza come da Decreto Sindacale n. 4 del 23/03/2020, previa l'osservanza delle modalità e nei termini prescritti, sono stati convocati a seduta per oggi i Consiglieri Comunali

All'appello risultano:

1. CALZA PATRIZIA	Presente
2. SCHIAVI CRISTIANO	Presente
3. CAPELLINI ANDREA	Presente
4. CAVANNA ALESSANDRO	Presente
5. CIGALINI DAVIDE	Assente
6. PROVINI MATTEO	Presente
7. FRATTOLA ALBERTO	Presente
8. CAVIATI MARCO	Presente
9. AMISANI EDOARDO	Assente
10. MILANI MICHELA	Assente
11. BALLARINI ALBERTO	Assente
12. BRUSAMONTI RENATO	Assente
13. RIVERSO CESARE	Presente

Presenti 8 Assenti 5

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza il SEGRETARIO COMUNALE Elena Mezzadri.

Accertata la validità dell'adunanza PATRIZIA CALZA nella sua qualità di **SINDACO** ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta ed invitando il Consiglio a deliberare in merito alla proposta dell'ordine del giorno sopra indicata.

Il Sindaco introduce l'argomento in oggetto;

Il Consigliere Rivero annuncia il proprio voto favorevole;

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**Richiamato** il vigente regolamento TARI, approvato con deliberazione C.C. n.14 del 28/07/2014 e ss.mm.ii., tra cui, ultima, la delibera C.C. n. 15 del 16/07/2020.

**Dato atto** che il recepimento nel nostro ordinamento delle direttive europee sull'economia circolare ha determinato una revisione del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (TUA) sotto vari profili. In particolare il Decreto Legislativo 3 settembre 2020 n. 116, attuativo della direttiva comunitaria n. 851/2018, riforma l'art. 198 TUA (art. 1 co. 24 del D.lgs. 116/2020) sopprimendo ogni riferimento ai rifiuti assimilati agli urbani e interviene:

- sulla definizione dei rifiuti di cui all' art. 183 del D.lgs. 152/2006;
- sulla classificazione dei rifiuti di cui all'art. 184 del D.lgs. 152/2006 ;
- sulle definizioni in materia di imballaggi di cui all'art. 218 del D.lgs. 152/2006.

**Dato atto**, altresì, che il Decreto Legislativo n. 116 del 03/06/2020 è entrato in vigore il 26/09/2020; tuttavia, ai sensi dell'art. 6 comma 5 del medesimo decreto "al fine di consentire ai soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti il graduale adeguamento operativo delle attività alla definizione di rifiuto urbano, le disposizioni di cui agli articoli 183, comma 1, lettera b-ter) e 184, comma 2 e gli allegati L-quater e L-quinquies, introdotti dall'articolo 8 del presente decreto, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2021".

**Considerato** dunque che è indispensabile aggiornare il vigente regolamento TARI, approvato con deliberazione C.C. n.15 del 16/07/2020 e ss.mm.ii., in ragione delle modifiche al Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (TUA) appena richiamate. Di seguito le principali novità che interessano il regolamento TARI:

1. Cambia, secondo la nuova formulazione dell'articolo 183 del TUA, la definizione di rifiuto urbano: ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. b)-ter, sono urbani tutti i rifiuti indifferenziati o differenziati di origine domestica, nonché quelli provenienti da altre fonti, simili per natura e composizione ai rifiuti domestici individuati nell'allegato L-quater del Codice Ambientale e prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies del Codice Ambientale.
2. Cambia, secondo la nuova formulazione dell'articolo 184 del TUA la definizione di rifiuto speciale: sono speciali, ai sensi ai sensi dell'art. 184 comma 3 lett.a) i rifiuti che si producono sulle superfici destinate ad attività agricole e connesse, nonché,

ai sensi dell'art. 184 comma 3 lett. b), g), i) i rifiuti delle attività di costruzione e demolizione, di recupero e smaltimento rifiuti e i veicoli fuori uso. Le superfici su cui insistono le predette attività non possono conferire alcun rifiuto al servizio pubblico e sono escluse dalla tassa in quanto produttive solo di rifiuti speciali. Restano invece tassabili le superfici (mense, uffici, servizi) che non hanno alcun collegamento, quanto alla produzione di rifiuti, con le attività di cui all'art. 184 comma 3.

3. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 183 e dell'art. 184 del TUA i rifiuti della produzione sono sempre e tutti speciali a prescindere dalla tipologia merceologica e della prevalenza rispetto agli urbani, in quanto le attività industriali con capannoni di produzione non compaiono nell'elenco di cui all'allegato L quinquies. Detti rifiuti non sono conferibili al pubblico servizio e sono generati nelle aree in cui avviene la trasformazione della materia, che sono pertanto escluse dalla tassa. Per le aree industriali non di produzione (diverse da quelle in cui si trasforma la materia) vigono invece le regole ordinarie in merito alla presunzione di produzione di rifiuti urbani.
4. Ai sensi dell'art. 184 comma 3 del TUA, le superfici destinate alle attività di cui alle lettere d); e); f); h) sono produttive sia di rifiuti speciali che di rifiuti urbani. In conseguenza di ciò, in caso di contestuale produzione di rifiuti speciali e di rifiuti urbani, qualora non sia possibile individuare concretamente la superficie esclusa dal tributo, l'individuazione della superficie tassabile è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie dei locali e/o delle aree le riduzioni percentuali già deliberate, distinte per tipologia di attività economica.
5. Il potere comunale di assimilazione si intende abrogato dal 26/09/2020, per effetto dell'entrata in vigore del D.lgs. n.116/2020. Pertanto, in seguito all'avvenuta abrogazione della lettera g) dell'art. 198 comma 2 TUA, perdono efficacia tutte le norme di assimilazione già individuate dal Comune e l'assimilazione opera ex lege.

**Considerato** che si è resa necessaria:

- la modifica dell'art. 13 "Scuole" che estende la disciplina TARI prevista per le scuole statali alle scuole paritarie (asilo nido e scuola dell'infanzia) ossia applicando la tariffa forfettaria di 5,73 euro/alunno al dato relativo alla capienza della scuola.
- l'introduzione di un nuovo comma nell'art.17 bis "Riduzione per le utenze ai fini tari di pensionati aie e soggetti non residenti" del vigente regolamento, che tenga conto.

- dall'art.9 bis comma 2 del D.L.47/2014, convertito con modificazioni dalla legge 80/2014 - per i pensionati non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) , la TARI è ridotta di due terzi per una sola unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso
- di quanto previsto dall'art. 1 comma 48 L.30 dicembre 2020 n.178: a decorrere dal 01/01/2021, per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, la TARI è dovuta in misura ridotta di due terzi.
- l'introduzione dell'art. 21 bis "Agevolazioni Covid 19 spettanti per l'annualità 2021" riconoscendo:
  - Utenze non domestiche Riduzione del 100% della TARI (parte fissa e variabile) dovuta per l'anno 2021 riconducibili alle categorie ex DPR 158/99 :
    - Cat. 10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria;
    - Cat. 11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze (per la sola attività di erborista);
    - Cat.12 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista (per le sole attività di parrucchiere, barbiere, estetista);
    - Cat. 15 Att. artig. di prod. beni specifici (orafo);
    - Cat. 16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub;
    - Cat. 17 Bar, caffè, pasticceria;
    - Cat. 18 Supermercato ... generi alimentari (esclusi i supermercati);
    - Cat. 19 Plurilicenze alimentari e/o miste;
    - Cat. 20 Ortofrut., pescherie ,fiori piante ( per le sole attività di fiorista);
  - Utenze domestiche residenti, regolarmente iscritte in tassa, una riduzione tariffaria ex art. 660 della legge n. 147 del 2013, pari a al 100% TARI (quota fissa e quota variabile) purché in possesso delle condizioni per l'ammissione al bonus sociale per disagio economico per la fornitura di

energia elettrica e/o per la fornitura di gas e/o per la fornitura del servizio idrico integrato di cui, rispettivamente, all'articolo 12, comma 1, all'articolo 13, comma 1 e all'articolo 27, comma 1 del TIBEG, all'articolo 22, comma 1 e all'articolo 23, commi 1, 2 e 3 del TIBEG e all'articolo 3 del TIBS, come di seguito indicate:

- con indicatore ISEE fino a 8.265,00 euro;
- con almeno 4 figli a carico (famiglia numerosa) e indicatore ISEE fino a 20 mila euro;
- titolare di Reddito di cittadinanza o Pensione di cittadinanza;

**Rilevato che** le risorse utili per finanziare le agevolazione di cui all'art. 21 bis "Agevolazioni Covid 19" spettanti per sono a carico del bilancio comunale e la relativa copertura è assicurata da risorse derivanti dall'art. 106 D.L. 34/2020 e dall'art. l'art. 6 del D.L. 73/2021 provvisoriamente quantificate in €. 50.000,00 per le utenze non domestiche ed €. 10.000,00 per le utenze domestiche;

**Dato atto che** il Comune di Gragnano Trebbiense non ha istituito il canone unico mercatale e che, con riferimento alla tassa giornaliera, la TARI giornaliera continuerà ad applicarsi per le altre tipologie di occupazione temporanea;

**Considerato** infine che, per l'annualità 2021, le scadenze del versamento di cui al comma 2 dell'articolo 27 sono fissate per il 30 aprile e il 02 dicembre, con possibilità di pagamento in un'unica soluzione entro 16 giugno di ciascun anno;

**Visti:**

- l'allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto, nel quale sono evidenziate le modifiche ed integrazioni apportate al Regolamento;
- il regolamento per la disciplina della TARI coordinato con le modifiche ed integrazioni anzi esposte, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto (allegato B);

**Richiamati:**

- l'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 che reca disposizioni in materia di potestà regolamentare dei comuni per la disciplina delle proprie entrate, anche di natura tributaria;

**Dato atto** che ai sensi dell'art.53 comma 16 della L.388/2000:

- il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento.

**Preso atto** che il Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, cosiddetto DL Sostegni, convertito nella L.n. 69 del 21.05.2021, con l'articolo 30, comma 5, ha definitivamente disposto che "Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile. ((..))";

**Preso atto:**

1. che il contenuto del presente atto comporta riflessi diretti/indiretti sulla situazione economico-finanziaria e che tali riflessi saranno adeguatamente valutati con successiva variazione di bilancio;
2. che, in particolare, le agevolazioni di cui all'art. 21 bis "Agevolazioni Covid 19" ex art. 660 della legge n. 147 del 2013 spettanti per sono a carico del bilancio comunale e la relativa copertura è assicurata da risorse derivanti dall'art. 106 D.L. 34/2020 e dall'art. l'art. 6 del D.L. 73/2021 provvisoriamente quantificate in €. 50.000,00 per le utenze non domestiche ed €. 10.000,00 per le utenze domestiche;
3. di quanto previsto dall'art.13 commi 15 e 15 ter del D.L.201/11 e ss.mm.ii. secondo cui a decorrere dall'anno d'imposta 2020 le delibere ed i regolamenti TARI acquistano efficacia dalla data della loro pubblicazione effettuata mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale.

**Considerato** che sulla base del combinato disposto delle suddette previsioni (art.13 commi 15

e 15 ter D.L.201/11, art.53 comma 16 L.388/2000 e art. 30 comma 5 L.n.69/2021) il regolamento in oggetto, così come modificato dalla presente delibera, una volta inserito nell'apposita sezione del Portale del federalismo Fiscale, troverà applicazione a decorrere dal

01/01/2021.

**Visto** l'art. 42, comma 2, lettere b) ed f) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267;

**Preso atto**, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come

modificato dal D.L. 174/2012, del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari;

**Visto** del parere favorevole del Revisore dei Conti, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, così come modificato dal D.L. n. 174/2012;

**Visti:**

- il D.lgs. n.116/2020;
- l'art.1 commi 641 e ss. della Legge 147/13 e ss.mm.ii.;
- l'articolo 52 del D.Lgs.446/97 e l'articolo 7 del D.Lgs.267/2000 in tema di potestà regolamentare del Comune;
- l'art. 1 comma 837 L.160/2019

Esperita votazione palese con il seguente esito:

Presenti 8

Votanti 8

Astenuti 0

Voti favorevoli 8

Voti contrari 0

**DELIBERA**

**1. di approvare** le modifiche al Regolamento della Tassa sui rifiuti (TARI.) approvato con delibera C.C. n. 14 del 27/07/2014, di cui all'allegato A che forma parte integrante e sostanziale di questa delibera;

**2. di dare atto** che il testo integrato e coordinato con le modifiche di cui al punto precedente è quello che risulta nell'allegato B, in atti;

**3. DI DARE ATTO** che, per le motivazioni esposte in premessa, la predetta modifica al citato Regolamento avrà efficacia a decorrere dal 01/01/2021;

Successivamente

Esperita votazione palese con il seguente esito:

Presenti 8

Votanti 8

Astenuti 0

Voti favorevoli 8

Voti contrari 0

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**Considerata** l'urgenza di rispettare i termini di cui al Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, cosiddetto DL Sostegni, convertito nella L.n. 69 del 21.05.2021, con l'articolo 30, comma 5

### **DELIBERA**

**di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.



**COMUNE DI GRAGNANO TREBBIENSE**

*Provincia di Piacenza*

Via Roma, 121 - 29010 Gragnano Trebbiense (PC) - Partita IVA: 00230280331  
Telefono: 0523 788444 - Fax: 0523 788354 - E-mail: [segreteria@comune.gragnanotrebbiense.pc.it](mailto:segreteria@comune.gragnanotrebbiense.pc.it)

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in oggetto, per quanto di competenza

Lì, 22-06-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to digitalmente ELENA TORRETTA

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto.

Lì, 22-06-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to digitalmente ELENA TORRETTA

**Approvato e sottoscritto digitalmente:**

Il Presidente  
F.to PATRIZIA CALZA

Il Segretario Comunale  
F.to Elena Mezzadri

---

**RELATA DI PUBBLICAZIONE**

Gragnano Trebbiense, 10-07-2021

La su estesa deliberazione ai sensi dell'art. 32, co. 1 Legge n. 69/2009 viene oggi pubblicata sul sito web del comune ([www.comune.gragnanotrebbiense.pc.it](http://www.comune.gragnanotrebbiense.pc.it)) area **Albo Pretorio** (dell'art. 134 del DL.gs n. 267/00) per quindici giorni consecutivi.

F.TO digitalmente  
Il Segretario Comunale  
Elena Mezzadri

---

---

Per copia analogica conforme all'originale informatico.  
Gragnano Trebbiense,

Il Segretario Comunale  
Elena Mezzadri

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**  
(art. 134 D.L. gs. 18/08/2000, n.267)

Si certifica che la su estesa deliberazione:

diventa esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3°, T.U. 18/08/2000 n. 267  
è divenuta immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134 comma 4° T.U. del 18/08/2000 n. 267

Gragnano Trebbiense, 25-06-2021

F.TO digitalmente

Il Segretario Comunale  
Elena Mezzadri

---